

**LOCALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI**

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, negozi, centri commerciali, musei, gallerie, esposizioni, mostre, fiere, serre florovivaistiche, autosaloni, laboratori di riparazione elettrodomestici, fabbricati ad uso acquario, attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, apertura ritardata delle porte delle uscite di sicurezza, accesso da porticati, attività con limitata area aperta al pubblico, ecc. <sup>(1)</sup>

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le "attività commerciali" (e simili) sono ricompresi al **punto 69** dell'allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982.

Si può evincere che **rientrano** tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) le **fiere e quartieri fieristici**. Invece **non rientrano** tra le "attività soggette" (al contrario dei precedenti quesiti) le **manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, <b>fiere e quartieri fieristici</b> , con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. <b>Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</b>	fino a 600 m <sup>2</sup>	oltre 600 e fino a 1.500 m <sup>2</sup>	oltre 1.500 m <sup>2</sup>

**Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015****Quesito su assoggettabilità delle attività temporanee alla disciplina del DPR 151/2011.**

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere formulato da codesta Direzione Regionale. <sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> In linea con i precedenti chiarimenti forniti con note prot. n. P630/4109 sott. 53 del 05-11-2007 e n. P468/4101 sott. 106/33 del 28-04-1999, anche le attività accessorie alle attività di cui ai punti 65 e 69 dell'allegato I al DPR 151/2011 quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, impianti di produzione di calore, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch'esso temporaneo e legato alla manifestazione, sono escluse dagli adempimenti di cui al DPR n. 151/2011.

**Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015****Definizione di manifestazione temporanea.**

Con riferimento al quesito ..., si rappresenta quanto segue. Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.**

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario** ai primari obiettivi di buona amministrazione, **l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

#### **Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22-07-2013. Fondazione ... sita in ....**

... in relazione al quesito ... si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi<sup>(\*)</sup> risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982. Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.139/06.

*(\*) In tal caso trattasi di un'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.*

#### **Nota DCPREV prot. n. 17072 del 28-12-2011 DPR 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.**

Si fa riferimento alla nota ..., per chiarire che i **bar e i ristoranti non sono attività soggette** agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11. Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

*Viene ribadito quanto già chiarito dalla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, cioè che i **bar e i ristoranti non sono attività soggette** a controllo VVF, anche con il nuovo elenco di cui al D.P.R. n. 151/11.*

#### **Nota DCPREV prot. n. 9518 del 08-07-2011 Fabbricato ad uso acquario.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ..., questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale<sup>(\*)</sup>.

*(\*) Un **acquario**, posto all'interno di un edificio costituito da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, **non rientra tra le attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 o 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.*

#### **Nota DCPREV prot. n. 3111 del 07-03-2011 Quesito - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.**

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale<sup>(\*)</sup> .... Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

(\*) Il quesito è relativo all'assoggettabilità di una serra florovivaistica con la presenza di clientela. Essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82. L'attività non è invece compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio. In tal caso l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre. Il parere si intende **limitato alle serre florovivaistiche** intese come le **strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale** ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

#### **Nota DCPREV prot. n. 2643 del 25-02-2011**

##### **Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte comune di un centro commerciale. Quesito.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ..., questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale(\*)

(\*) Il quesito è relativo all'installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale già in possesso di Certificato di prevenzione incendi ed è volto a chiarire se:

- le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anziché temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere;
- il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 pers./mq come previsto dal punto 4.1 del D.M. 27/07/2010 per attività a carattere temporaneo.

Al riguardo si evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all'applicazione del D.M. 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), in relazione alla definizione di cui all'art. 2 lett. a). A tale proposito la **Lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 al punto 4, Parte II**<sup>(2)</sup> dell'allegato prende in considerazione proprio l'installazione di attrezzature di divertimento all'interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili.

#### **Nota DCPREV prot. n. 2639 del 25-02-2011.**

##### **Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18/03/1986 n. 337.**

In riferimento al quesito pervenuto ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (\*)

(\*) I requisiti di **reazione al fuoco** devono essere **verificati per i locali**, come definiti dal DM 19/08/1996 e **non per le attrazioni**, come definite dal DM 18/05/2007 art. 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal DM 18/05/2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5.

Ciò vale anche se alcune attrazioni, installate anche all'interno di edifici ad uso pubblico come centri commerciali, sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali dell'attrazione stessa (es. resine o materiali plastici di vetture, cavalli, gondole, tazzine, automobili, trenini, ecc.).

---

<sup>2</sup> Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS)...

**Nota DCPREV prot. n. 2637 del 25-02-2011.**

**D.M. 18/5/2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" Caratteristiche giochi gonfiabili.**

Con riferimento alla nota di codesta Direzione ... si concorda con il parere espresso da codesta Direzione. (\*)

*(\*) Le caratteristiche di **reazione al fuoco in classe 2** richieste dal punto 6 Parte II della **Lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 per giochi gonfiabili** inseriti in spettacoli viaggianti, possono essere estese alla tipologia degli stessi giochi quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M. 19/8/1996 nell'ambito di attività diversificate come ad esempio **centri commerciali**. Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo.*

**Nota prot. n. 1646 del 24-12-2008.**

**Utilizzazione forni a legna all'interno dei centri commerciali.**

Si fa riferimento alla nota ..., per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali - in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale - ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale all'interno di centri commerciali. Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è necessario che il titolare dell'attività effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l'individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuità della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc.). Inoltre si ritiene che la quantità di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente addetto.

**Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27-10-2004.**

**Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. - Quesito.**

In relazione a quanto richiesto ..., si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, debba essere **garantita la sicurezza** contro il pericolo di **caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento**. Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non può limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l'assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti.

**Nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19-09-2003**

**Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m<sup>2</sup> 400.**

In relazione al quesito posto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra. **Le manifestazioni fieristiche** infatti, **ancorché a carattere temporaneo**<sup>(3)</sup> ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al **punto 87**) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

---

<sup>3</sup> Come precisato, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi **non rientrano** tra le "attività soggette" **le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.**

**Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22-05-2003.**

**Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.**

In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, **qualora nella zona "magazzino prodotto finito"** indicata nell'elaborato grafico allegato sia compresa una **esposizione di prodotto aperta al pubblico, l'attività risulti soggetta** ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

*Nota: Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei laboratori di riparazione televisori e più in generale, di elettrodomestici.*

**Nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29-04-2003.**

**Quesito relativo alla lettura del D.M. 12 aprile 1996.**

In riferimento al quesito in oggetto si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.<sup>(\*)</sup>

*(\*) Il quesito è relativo alle modalità di accesso a locali di installazione di apparecchi per la produzione centralizzata di acqua calda ed è volto a chiarire se la dizione "anche parzialmente" di cui al titolo IV punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 sia riferita solo ai locali di pubblico spettacolo o a tutte le altre attività elencate. Punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 "Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m<sup>2</sup>, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m." Si chiarisce che **la dizione "anche parzialmente" si estende a tutte le attività elencate** nel citato comma.*

**Nota prot. n. P60/4122 sott. 56 del 17-02-2003.**

**Installazione di rivestimento in classe 2 di reazione al fuoco in immobile destinato ad esposizione/vendita - Risposta a quesito.**

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda pienamente con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici<sup>(\*)</sup> .... Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che, anche se la Società interessata dovesse ripiegare per l'adozione di materiali di classe 1 di reazione al fuoco, il progettato completo "incapsulamento" dell'edificio è soluzione da non ammettere ai fini della sicurezza antincendi - salvo adeguate e idonee modifiche eventualmente da valutare -, in quanto la conseguenziale ostruzione delle aperture di prospetto farebbe venir meno l'inderogabile funzione antincendi delle aperture stesse.

*(\*) Il quesito è relativo all'installazione di **un telo di classe 2** di reazione al fuoco, per fini estetici, **come rivestimento esterno di un fabbricato** di quattro piani fuori terra destinato ad esposizione e vendita. Il **parere è contrario**, considerato che nelle varie normative di prevenzione incendi i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce ed i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi sono ammessi esclusivamente se di classe 1 di reazione al fuoco.*

**Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002.**

**Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).**

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza. In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che **i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne

conseguono allora che **il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che **nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente** da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, **la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio** in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

#### **Nota prot. n. P1187/4147 sott. 4 del 07-11-2001**

#### **Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94. -**

In relazione alla problematica delineata dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

#### **Fase progettuale**

Presentazione di un unico progetto per l'intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità. Eventuali successive varianti - salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

#### **Fase di visita sopralluogo**

- Presentazione, da parte dell'Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc.). Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.
- Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell'ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo. Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

#### **Adempimenti connessi al D.lgs. 626/94**

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell'Allegato VII e 8.2 dell'Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.

#### **Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17-07-2001**

#### **Forni da pane alimentati a legna ubicati all'interno di centri commerciali.**

In relazione al quesito ..., lo scrivente Ufficio - in via di principio - non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d'impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell'insediamento da proteggere. Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante **strutture e porte resistenti al fuoco, tra l'area d'ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico.**

Si concorda, infine, con il parere dell'Ispettorato in indirizzo di realizzare **all'esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.**

**Nota prot. n. P1315/4147 Sott. 4 del 10-01-2001.**

**Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti.**

In relazione al quesito ..., si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato<sup>(\*)</sup> stesso in quanto **la tipologia delle attività** descritte **ricade** pienamente nella fattispecie individuata **al punto 87** dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982. Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta ... di considerare – allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi – la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest'ultimo asservita. La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m<sup>2</sup> 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni.

*(\*) Il quesito è relativo all'assoggettabilità di attività artigianali generalmente basate sulla lavorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da: zona espositiva di superficie non superiore a mq 400; zona di deposito di superficie non superiore a mq 1000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li; zona lavorazione non ricadente in attività soggette ai VVF.*

**Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11-04-2000.**

**Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti ... si è del parere che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che **la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione** dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco. Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

*Tali considerazioni possono essere estese ad attività come scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, ecc. (Vedi anche Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001)*

**Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25-10-1999**

**Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali.<sup>(4)</sup>**

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito all'installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione. Tale impianto prevede l'adozione di **dispositivi elettromagnetici comandati a distanza**, da una unità logica di controllo, **con apertura delle porte "ritardata"** di alcuni secondi. Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l'esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:

- a) la vetrofanteria indicante l'apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete;
- b) l'unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato;
- c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori;
- d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o

<sup>4</sup> *Sulla problematica relativa all'utilizzo di porte non apribili a spinta nel verso dell'esodo su vie e uscite di emergenza, si vedano le Lett. Circ. prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29/5/2008, Lett. Circ. prot. n. 4962 del 04-04-2012, Lett. Circ. prot. n. 4963 del 04-04-2012.*

dall'installatore.

**Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25-03-1997.  
Autosaloni**

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che **gli autosaloni rientrano** tra le attività di cui **al punto 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la **superficie lorda**, comprensiva di depositi e servizi, sia **superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli** in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint'ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: ... "per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi". ...

**Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985 (stralcio)**

**Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal CCTS per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.**

... **Rientrano tra le attività** di cui al **punto 87)** del DM 16 febbraio 1982 i **musei, gallerie e simili** aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq. ...

*Il quesito chiarisce che, tenuto conto della conformità del sistema di vie di esodo in relazione al maggiore affollamento previsto e del livello di rischio non superiore a quello già in essere per le attività presenti all'interno del centro commerciale, **sono ritenute ammissibili le attrazioni previste** a condizione che siano rispettati i requisiti sopra indicati unitamente al punto 3.2.a1) del D.M. 27/07/2010 per quanto riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale costituente la pista di pattinaggio.*

**QUESITI RELATIVI ALLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3 LUGLIO 1967**

**Nota prot. n. P358/4147 sott. 4 del 12-07-2002**

**Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.**

In relazione a quanto prospettato ... nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m<sup>2</sup> 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio. Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici **prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000** avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

**Nota prot. n. P1201/4147 sott. 4 del 26-10-2001**

**D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967 – Quesito.**

Con riferimento al quesito ..., si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n. 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto



normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n. 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché **le sale giuoco del "Bingo"**, come chiarito con lettera circolare prot. n. P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, **sono assimilabili ai locali di trattamento di cui all'art. 1, com. 1, lett. e)**, del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

#### **Nota prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 03-11-2000**

#### **Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie d'uscita.**

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire "il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri". Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio –, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n. 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.

#### **Nota prot. n. P422/4147 sott. 4 del 15-09-2000**

#### **Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.**

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n. 75/67. Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell'attività commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescriverne una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell'avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

- qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
- per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n. 91/61 la cui

estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n. 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

**Nota prot. P297/4147 sott. 4 del 19-04-2000**

**Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n° 75/67.**

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito relativo all'applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67. Al riguardo si ritiene che **l'installazione di generatori di aria calda a scambio diretta**, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, **sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita** purché **l'affollamento** massimo ivi previsto **non sia superiore** al valore di **0,4 persone per m<sup>2</sup>**.

**Nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16-12-1999.**

**Circolare n. 75/67 – Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. – Accesso da porticato. - Quesito.**

Con riferimento al quesito ..., si fa presente che la circolare n. 75/67 fa esplicito riferimento all'accesso diretto dall'esterno al punto 3 lettera a), limitatamente ai locali scorta merci.

Per quanto attiene invece i reparti di vendita, accessibili al pubblico, la suddetta circolare chiarisce unicamente che gli accessi devono essere indipendenti rispetto ad altre attività e che le uscite possono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno dai quali si possa raggiungere l'esterno.

Pertanto questo Ufficio è del parere che **l'accesso da porticato possa essere accettato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno**, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, si ritiene che l'interpretazione sopra esposta sia condivisa anche dai Comandi Provinciali V.V.F. del Nord Italia, ove è particolarmente diffusa la tipologia edilizia con porticati, non essendo pervenute a questo Ufficio, su tale specifico aspetto, istanze di deroga, fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 37/98.

**Nota prot. P992/4147 sott. 4 del 26-01-1999**

**Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti ..., si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attività commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell'attività maggiorato del 20%.

**Nota prot. P80/4147 sott. 4 del 25-01-1999**

**Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.**

Con riferimento al quesito posto si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterrà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che:

- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio;
- tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell'altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1.20 m;
- l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell'altezza del locale;
- la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.

**Nota prot. n. P268/4147 sott. 4 del 26-02-1997**  
**Circolare n. 75 del 3.7.1967 – Richiesta chiarimenti.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota riportata a margine si comunica quanto segue:

**1) Punto 4 circolare 75/67:**

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento a funzionamento elettrico a servizio di locali adibiti ad esposizione e/o vendita, ricadenti nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, devono essere installati in appositi locali non accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti stabiliti da specifiche norme tecniche o, in mancanza di questi, delle indicazioni fornite dal costruttore e dall'installatore e facendo particolare riferimento, in ogni caso, agli specifici rischi connessi sia con l'alimentazione elettrica che con il tipo di fluido vettore.

Per quanto attiene le condotte per il trasporto di aria calda, in mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che le stesse devono essere realizzate in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- b) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

**2) Punto 3 circolare 75/67. Locali scorte:**

I locali adibiti a "scorta merci" a servizio di attività di esposizione e/o vendita devono osservare le prescrizioni riportate al punto 3 della circolare n 75/67.

Si chiarisce inoltre che per **talune specifiche attività di vendita (autoricambi, ferramenta, etc.) caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore retro-bancone** non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto **costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato**, per tale scopo, dal solo personale addetto.

Il caso prospettato, tenuto conto della limitata superficie interessata, andrà esaminato valutando alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali, caratteristiche e distribuzione dei locali, etc.), oltre ad applicare i normali criteri di prevenzione incendi e di sicurezza dei lavoratori.

**Nota prot. P233/4147 sott. 4 del 17-02-1997**  
**D.M. 16/2/82, punto 87 - Attività con limitata area aperta al pubblico.**

In relazione al quesito ... concernente l'applicabilità dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n° 75 del 3 luglio 1967 ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sull'opportunità che le attività di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato è dell'avviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni:

- la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie d'uscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile;
- al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 18 settembre 1994, n° 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n° 242.